

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5444 di Martedì 01 agosto 2023

I commenti sulla legge 85/2023: decreto 81, scuola, fondi e lavoro agile

Una nota della UIL e due infografiche sulle novità in materia di salute e sicurezza correlate alla legge di conversione 85/2023 e al DL 48/2023. Decreto 81, edifici scolastici, vigilanza, PCTO, fondi, tutele e lavoro agile.

Roma, 1 AGO? Come ricordato nei nostri articoli, con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 (il DL Lavoro) è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Decreto e successiva conversione in legge a cui abbiamo dato molta rilevanza perchè il **Capo II** ("*Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi*") del DL n. 48/2023 contiene sensibili **modifiche** agli articoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e altre novità rilevanti riguardo i percorsi di alternanza scuola lavoro (ora PCTO), la vigilanza in materia di salute e sicurezza e il lavoro agile.

Pur avendo già presentato le novità vediamo di ricapitarle, e di raccogliere nuovi commenti in merito, attraverso una Nota della **Unione Italiana del Lavoro** (UIL) dal titolo "**Legge 85/23 ? Interventi su 'Salute e Sicurezza sul Lavoro'**".

Una nota che si accompagna poi a delle infografiche (UIL, Italuil, Enfap, ...) che permettono di rendere più evidenti le novità normative portate dal decreto legge.

Nell'articolo di presentazione della Nota e delle infografiche ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Nota UIL sulla legge 85/2023: quello che è ancora da fare
- Nota UIL sulla legge 85/2023: decreto 81, edifici scolastici e vigilanza
- Nota UIL sulla legge 85/2023: PCTO, fondi, tutele e lavoro agile

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB071] ?#>

Nota UIL sulla legge 85/2023: quello che è ancora da fare

La Nota UIL sulla legge 85/2023 di conversione del DL lavoro segnala innanzitutto che rispetto al DL 48 "sono state apportate **piccolissime modifiche**", per cui la UIL conferma ai precedenti commenti generali negativi sulle modifiche normative attuate.

Come ricordato anche nell'articolo " [DL 48/2023 e sicurezza: le modifiche condivisibili e le cose che mancano](#)", se a fronte della "situazione infortuni, incidenti e malattie professionali ancora con numeri molto alti" un intervento sulle materie di sicurezza sul lavoro e ispezioni era indispensabile", in realtà "**troppo poco si è fatto negli ultimi periodi sul tema prevenzione**". E purtroppo la legge 85/2023 continua su questa linea.

È necessaria invece "un'**azione forte sulla prevenzione**, con risorse dedicate soprattutto per il supporto alle imprese ed i controlli con un incremento dei tecnici della prevenzione ASL e degli ispettori INL. Serve una **Strategia Nazionale** che conduca ad unica linea di intervento verso un'azione decisa sulla prevenzione. L'Italia è l'unico paese della UE a non avere e non aver mai avuto una propria Strategia Nazionale di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza sul Lavoro. Mancano ancora vari **Decreti Attuativi** per completare il campo di applicazione e alcuni aspetti fondamentali di Prevenzione, a distanza di 15 anni dalla emissione del [D. Lgs. 81/08](#). Alcuni Decreti riguardano settori strategici per il paese (Settore Aereo, Marittimo, Portuale, Navi da Pesca, Trasporto Ferroviario) con potenziali rischi elevati e alti valori di infortuni".

Come già ricordato nella precedente Nota Uil sul DL 48/2023, "serve attivare un **confronto** per emettere in tempi brevi questi Decreti" e un decreto che deve essere emesso al più presto riguarda l'**articolo 52** del D. Lgs. 81/08 "Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Inoltre un altro dei punti critici in tema di infortuni e incidenti sul lavoro, riguarda, come già ricordato, il **sistema degli appalti**. Serve un sistema che premi le aziende virtuose e penalizzi quelle che non rispettano le norme.

Nella Legge approvata dal Parlamento "niente di tutto questo viene affrontato".

Nota UIL sulla legge 85/2023: decreto 81, edifici scolastici e vigilanza

Riguardo poi alle modifiche del decreto 81 operate dalla Legge e dal DL - sul [medico competente](#), sulla sorveglianza sanitaria, sulla formazione, sulle verifiche periodiche, ecc. ? si indica che cercano sì di migliorare l'attuale assetto del Decreto stesso "ma sono modifiche **senza una vera strategia di intervento**".

Riprendiamo una infografica con alcune di queste **modifiche** (è possibile cliccare sopra per ingrandirla):

Articolo 18 - Comma 1, lettera a) (INTEGRAZIONE)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

a) Obbligo di nomina del Medico Competente, per l'effettuazione della valutazione richiesta nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e qualora richiesta dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

Articolo 18 - Comma 3.3 (NUOVO)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI

3.3 Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi (scuola e amministrazione) di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 21 - Comma 1, lettera a) (INTEGRAZIONE)
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

UTILIZZO DI OPERE PROVVISORIE

a) I componenti dell'impresa familiare [...] sono obbligati, in quanto a lavoro e a condizioni di sicurezza, a cui all'articolo 19, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

Articolo 25 - Comma 1, lettera e-bis) (NUOVO)
Obblighi del Medico Competente

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO DEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

(-)

e-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Articolo 27 - Comma 2, lettera b-bis) (NUOVO)
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

CONTROLLO ATTIVITÀ FORMATIVE

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Articolo 71 - Comma 12 (SOSTITUZIONE)
Obblighi del datore di lavoro

QUALIFICA DI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER I SOGGETTI PRIVATI ABILITATI

12. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti.

Articolo 72 - Comma 2 (INTEGRAZIONE)
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

NOLEGGIATORI E CONCEDENTI IN USO

2. Chiama noleggi e concede in uso attrezzature di lavoro, operatori dove, il nominativo della concessione, affittano o concedono, costruiscono ed affittano a fini di uso, altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, dichiarazione autocertificata del soggetto che presta il servizio, attestata dall'azienda di formazione e addestramento specificata, attestata l'avvenuta formazione e addestramento specificati, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

Articolo 73 - Comma 4-bis (NUOVO)
Informazione, formazione e addestramento

FORMAZIONE ABILITATIVA E ADEDESTRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature richiede conoscenze particolari di cui all'articolo 7, prevede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo sicuro delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Rispetto al DL vi è inoltre "una **nuova norma** che modifica gli obblighi per le amministrazioni che si occupano degli **edifici scolastici**. Con questa integrazione viene definito che gli obblighi per le amministrazioni si intendono assolti dopo la valutazione congiunta con i dirigenti scolastici con la programmazione degli interventi necessari, nel limite delle risorse disponibili".

In questo caso "si evidenzia un problema di una eventuale programmazione che non rispetti i tempi (viste in molti casi le difficoltà dello Stato a rispettare i tempi di consegna dei lavori) e quindi mettere a rischio studenti, insegnanti e personale delle scuole in edifici non a norma". E il tutto verrà vincolato "nel limite delle risorse disponibili".

In questo senso la nota commenta negativamente "questa modifica che non mette al sicuro gli edifici scolastici".

In tema di **vigilanza**, con l'articolo 15 (Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva), viene poi "richiesto agli enti pubblici e privati di condividere gratuitamente le informazioni di cui dispongono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla Guardia di Finanza, per meglio orientarne l'azione ispettiva, in particolare nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro irregolare o evasione od omissione contributiva".

Nota UIL sulla legge 85/2023: PCTO, fondi, tutele e lavoro agile

Un'importante novità (**articolo 17 - Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**) vista positivamente nella Nota è quella relativa alla "creazione del **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**. Una disposizione molto importante, che colma un vuoto normativo", anche se manca "una reale strategia, che deve muoversi in un'ottica preventiva, per un'azione che agisca ex ante e non ex post quando l'infortunio mortale si è ormai verificato".

Riprendiamo ora un'infografica con gli interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento:

Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del Decreto Legge 48/2023 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023
Interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 17, Comma 4 - Legge 85/2023)

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
-784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dai singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
784-quat. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
-41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, i referenti della Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione e realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

PERCORSI DI SICUREZZA

UIL **ZERO CROSS** **ITALUIL** **ENP**

Rispetto a questi interventi si ricorda l'obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza "di integrare il proprio **documento di valutazione dei rischi** con un'apposita sezione dove sono indicate le misure di prevenzione rivolte agli studenti e alle studentesse, sezione che dovrà essere fornita all'Istituzione scolastica interessata e allegata alla Convenzione".

Rispetto al registro nazionale per l'alternanza, istituito dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 41, comma 1, è poi significativo "aver previsto, per le imprese iscritte, alcune condizioni minime, come capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, che possano garantire agli studenti e alle studentesse, impegnati nei PCTO, un'**adeguata presa in carico, in sicurezza**", anche se, come ricordato in un precedente Nota, che "tra tali condizioni avrebbero dovuto essere inserite anche l'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST".

Si segnala poi che rispetto all'**estensione della tutela assicurativa** agli alunni, agli studenti e a tutto il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, in riferimento agli studenti e alle studentesse, "non sono state tuttavia inserite le casistiche di infortuni in itinere (tragitto casa/scuola-lavoro e viceversa)".

Se poi nelle scorse settimane era stato ampiamente denunciato l'inopportunità di "ridurre i **risarcimenti per le famiglie vittime di gravi incidenti sul lavoro**", con l'**art. 18 bis**, il Governo "ha provveduto a sanare questa situazione rifinanziando il Fondo con ulteriori 5 milioni, in modo da riportare i valori risarcitori ai livelli precedenti".

Inoltre con l'**articolo 28 bis** viene "prorogato lo **smartworking** fino al **30 settembre 2023** per i lavoratori e le lavoratrici 'fragili', sia nel settore pubblico sia nel privato, che rientrano tra le condizioni indicate al DM 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute".

Arriva, invece, al **31 dicembre 2023** "per lavoratrici e lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio Covid-19 e, nello specifico, a coloro che, *'sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente'*".

La proroga al 31 dicembre è stata poi estesa anche per i genitori di figli sotto i 14 anni, in questo caso solo per il settore privato, *'a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito'*".

Per altri dettagli sui commenti alla legge 85/2023 di conversione del [DL 48/2023](#), rimandiamo alla lettura integrale della nota della UIL.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

[Unione Italiana del Lavoro, Nota UIL, "Legge 85/23 ? Interventi su 'Salute e Sicurezza sul Lavoro'](#)".

Scarica la normativa di riferimento:

[LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro - testo della legge 85/2023 e testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85.](#)

[Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.](#)



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it